Nel caso di consorzio stabile, infine, ove quest'ultimo abbia partecipato in gara uti singuli e divenuto aggiudicatario, assumerà contestualmente anche il ruolo di impresa affidataria ai fini della sicurezza (in quanto titolare del contratto ex art. 89 D.Lgs. 81/2008), mentre nel caso in cui abbia partecipato in gara per alcune delle imprese consorziate, sarà una di queste ultime - individuata dal consorzio - ad assumere tale ruolo.

Riguardo al momento dell'individuazione dell'impresa affidataria, posto che l'art. 89 del <u>D.Lgs.</u> <u>81/2008</u>, si riferisce - a tali fini - <u>all'impresa titolare del contratto</u> o, in caso di consorzi, a quella assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto o indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, tali espressioni sembrano escludere il momento di presentazione delle offerte - in sede di gara - per essere più propriamente riferite al momento successivo all'aggiudicazione dei lavori, dunque al momento della stipula del contratto d'appalto, con apposita comunicazione alla stazione appaltante.

Riepilogando:

- 1. l'espressione **"consorzi di imprese"** di cui all'art. 89 del D. Lgs. 81/08 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
- 2. l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa;
- 3. l'individuazione di tale impresa sostanzialmente rimessa alla **libera determinazione delle parti**, salvo l'ipotesi **dell'associazione temporanea** in cui dovrebbe coincidere con la **mandataria**;
- 4. tale **individuazione** deve essere effettuata **prima della stipula** del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.

Appare evidente, alla luce delle indicazioni riportate dall'AVCP (ora ANAC), che gli obblighi derivanti dall'art. 97 del D. Lgs. 81/08 debbano ricadere sul datore di lavoro dell'impresa affidataria assegnataria dei lavori in caso di consorzi e non sul rappresentante legale del consorzio stesso, pur essendo egli il titolare del contratto di appalto con il committente.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle di una aggiudicazione di un appalto pubblico o privato, di una società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori, la Commissione interpelli del Ministero del lavoro, con interpello n. 7 del 23 marzo 2014, riprendendo quanto già esposto nell'interpello n. 19 del 9 giugno 2010, chiarisce che la società consortile, "eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sè i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto".

La Commissione ritiene che "la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008". Il Ministero precisa, pertanto, che in quest'ultimo caso, l'impresa affidataria non può coincidere con "il soggetto titolare del contratto di appalto con il committente", poiché la gestione operativa dell'appalto stesso demandata alla società consortile costituita a valle dell'aggiudicazione che resta, inequivocabilmente, l'unico soggetto che può assumere il ruolo di impresa affidataria.



